Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando n. 13077

Concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito della ricerca scientifica

IL PRESIDENTE dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che attribuisce alle università, agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, agli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, all'ENEA e all'ASI, la possibilità di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- visto il Regolamento concernente il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'I.N.F.N., approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6231, in data 30 ottobre 1998, successivamente modificato con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo n. 7828 del 29 novembre 2002;
- visto l'accordo siglato tra la Regione Piemonte e l'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10741 del 23 luglio 2008;
- vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo in data 19 dicembre 2008 n. 10881:

DISPONE

Art. 1

PARTE GENERALE

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica, da usufruire presso la Sezione di Torino dell'I.N.F.N., sui seguenti temi di ricerca:

"Teorie di campo e loro applicazioni"

L'assegno di ricerca, di durata biennale, è finanziato dall'INFN e dalla Regione Piemonte (così come specificato nel successivo art. 2) in applicazione dell'accordo siglato tra con l'INFN e approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10741 del 23 luglio 2008.

Copia del bando di concorso sarà disponibile presso le sedi delle Strutture I.N.F.N e sul sito Internet http://www.ac.infn.it/.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Il divieto del cumulo non si applica alle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N. utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni; in tal caso il cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'I.N.F.N..

Art. 2

DURATA E IMPORTO

La durata dell'assegno è biennale, fatta salva la verifica annuale dell'attività scientifica svolta secondo le modalità previste dal successivo art. 13.

L'importo annuo lordo dell'assegno è di \in 35.000,00 e sarà corrisposto in rate mensili posticipate. Per un importo pari a \in 22.000,00, l'assegno sarà per il 50% a carico dell'INFN e per l'ulteriore 50% a carico della Regione Piemonte; i rimanenti \in 13.000,00 saranno completamente a carico della Regione Piemonte.

All'assegnatario sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura di assegnazione.

L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio I.N.F.N..

Art. 3

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza straniera;
- b) possesso di un titolo equivalente a quello di dottore di ricerca con adeguata esperienza di ricerca;
- c) essere impegnati in attività di ricerca presso un ateneo o centro di ricerca estero ed aver svolto all'estero almeno 24 mesi di attività da ricercatori.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA'

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema unito al presente bando (Allegato n. 1), sottoscritte dagli interessati, devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata A.R., presso la sede della Sezione di Torino dell'I.N.F.N, entro e non oltre trenta giorni dalla data del bando di concorso.

Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle inoltrate dopo il termine di cui al primo comma.

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande; della data di inoltro fa fede il timbro a data apposto dagli uffici postali di spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

cognome e nome;

- · data e luogo di nascita;
- residenza;
- · codice fiscale;
- la propria cittadinanza;
- di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
- di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, indicando lo stesso, data e luogo del conseguimento;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all'art. 3 del presente bando;
- i titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo art. 5.

Il candidato deve inoltre indicare nella domanda:

- un tema di ricerca scelto tra quelli riportati nell'art. 1 del bando di concorso;
- il numero complessivo dei lavori presentati, inclusa, eventualmente, la tesi di laurea;
- l'indirizzo cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Alla domanda *devono essere allegati* i seguenti documenti:

- 1) certificato di laurea nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;
- 2) certificazione attestante il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- 3) curriculum vitae scientifico professionale adeguato al tema di ricerca prescelto, con l'elenco delle eventuali pubblicazioni;

Gli interessati che al momento della domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, dovranno, prima dell'inizio della propria attività di ricerca, documentare l'avvenuto conseguimento.

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, il candidato può allegare alla domanda tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

I certificati di cui sopra, redatti in carta semplice secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, devono essere presentati in originale o copia fotostatica autenticata; l'autentica della fotocopia può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 secondo lo schema di cui all'*allegato n. 3.*

Gli stessi certificati, possono essere sostituiti da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 secondo lo schema di cui all'*allegato* n. 2.

La documentazione relativa ai titoli posseduti o alle pubblicazioni presentate, in carta semplice, deve essere prodotta in originale o copia fotostatica autenticata; l'autentica della fotocopia può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la

conformità della copia all'originale (allegato n. 3).

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli utilizzando la dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'*allegato n. 2.*

I candidati che presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà devono includere nella domanda la fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda, con la documentazione allegata, deve essere inserita in un unico plico. L'involucro esterno deve recare l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e numero del concorso cui partecipa.

Non si tiene conto delle domande, dei titoli e dei documenti inoltrati all'I.N.F.N. dopo il termine di cui al 1° comma del presente articolo, né si tiene conto delle domande che, alla scadenza del termine, siano sfornite della prescritta documentazione, né è infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5

COMMISSIONI ESAMINATRICI, PUNTEGGI E TITOLI

Per ogni Struttura presso la quale saranno conferiti uno o più assegni di ricerca, viene nominata una commissione esaminatrice, con le modalità di cui all'art. 5 - comma 1 - del regolamento sugli assegni di ricerca, che dura in carica due anni, composta da un presidente e due membri.

Ciascuna commissione giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura stessa, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica; nel caso in cui i lavori non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della commissione stessa, detto termine si intende automaticamente prorogato fino alla conclusione dei lavori.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per l'esame-colloquio.

La valutazione dei titoli precede l'esame-colloquio.

I titoli valutabili sono:

- voto di laurea;
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- corso di dottorato o equivalente;
- diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero;
- svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- attività scientifica e pubblicazioni.

La commissione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione degli stessi e della relativa documentazione.

L'esame-colloquio verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca prescelto per la partecipazione al concorso, sulle esperienze maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno 42 punti su 70.

La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.

Art. 6

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

La data ed il luogo del colloquio sono comunicati per iscritto ai candidati ammessi a partecipare, almeno venti giorni prima della prova stessa.

L'I.N.F.N. non assume alcuna responsabilità né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici delle comunicazioni ai candidati, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Per sostenere il colloquio i candidati devono esibire un documento di riconoscimento non scaduto di validità.

Non sono ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

Art. 7

GRADUATORIA

Al termine dei lavori, la commissione redige i verbali relativi alle riunioni, presentando una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente che ha sostenuto l'esame-colloquio e la relativa graduatoria di merito.

Sono inclusi nella graduatoria, secondo l'ordine della votazione complessiva a ciascuno attribuita, i soli candidati che, avendo superato l'esame colloquio, hanno riportato un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100.

A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:

- il candidato con voto di laurea più elevato;
- il candidato con il punteggio-colloquio più alto.

Art. 8

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Risultano vincitori i candidati che sono compresi, entro il numero delle assegni messi a concorso per ciascun tema di ricerca, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 7.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati idonei è approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Istituto ed è resa pubblica mediante affissione all'albo della Struttura interessata.

Art. 9

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

I candidati risultati vincitori, riceveranno apposita comunicazione dell'esito del concorso e dovranno rispedire (a mezzo fax) entro il termine di quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'assegno alle condizioni indicate dal precedente art. 1 - comma 4 - o l'eventuale rinuncia; ove siano risultati vincitori in più di una selezione devono, entro lo stesso termine, scegliere per quale tema accettare il contratto.

In caso di rinuncia alla stipulazione del contratto di cui al successivo art. 10 o di rescissione del contratto medesimo per le cause di cui agli artt. 11 e 13, l'assegno può essere conferito al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito.

Art. 10

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di lavoro autonomo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso; si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N..

Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ASSEGNO

Art. 11

L'attività dell'assegnatario è svolta sotto la guida e direzione del responsabile della ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

L'assegnatario ha l'obbligo:

- di iniziare l'attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;
- di proseguirla regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
- di osservare tutte le norme interne della Struttura I.N.F.N. di assegnazione e di seguire le direttive impartite dal responsabile di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui l'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca scientifica prevista, il contratto può essere rescisso, con motivato provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N..

Il provvedimento di cui al precedente comma, viene adottato su proposta del Direttore della Struttura dell'I.N.F.N. presso la quale l'assegnatario svolge la propria attività, udito l'interessato.

Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento dell'attività solo se dovuti

a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

Nel caso in cui l'assegnista risolva il contratto prima della scadenza prevista, l'INFN può individuare un nuovo vincitore utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso, dandone comunicazione immediata agli uffici della regione Piemonte; il costo complessivo dell'assegno (sommando le mensilità del primo e del secondo assegnista) non dovrà eccedere la somma di € 35.000,00.

Art. 12

L'attività di collaborazione all'attività scientifica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso, per tutta la durata del contratto.

In casi eccezionali, previa un'approfondita relazione del responsabile di cui all'art. 11, con il parere favorevole del Direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'I.N.F.N. può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.

Art. 13

Ogni anno l'assegnatario deve inviare al Presidente dell'I.N.F.N. una relazione sull'attività svolta accompagnata da un motivato giudizio del responsabile di cui all'art. 11.

In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del responsabile di cui all'art. 11, il contratto può essere rescisso con le modalità previste dallo stesso articolo.

Al termine del contratto, l'assegnatario deve inviare al Presidente dell'I.N.F.N. una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del responsabile di cui all'art. 11.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati presso la Sezione di Torino dell'INFN unicamente per la gestione delle attività concorsuali, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto Legislativo n. 196/03.

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Direttore della Sezione di Torino dell'INFN.

IL PRESIDENTE

(Prof. Roberto Petronzio)

15 gennaio 2009

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Al Direttore della Sezione di Torino dell'I.N.F.N. via Pietro Giuria, 1 10125 TORINO

Oggetto: Bando n. 13077/2009 per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito della ricerca scientifica

Il sottoscritto (nome)	(co	ognome)	
nato a	(Provincia di) il	
e residente in	via		
codice fiscale n			
fa domanda di essere ammesso a	al concorso di cui al ba	ındo	
per usufruire di un assegno di ricer	ca per compiere la propi	ria attività sul seguente	e tema di ricerca:
tema:			
Struttura			
A tal fine dichiara, sotto la pr	•		
di essere cittadino			;
di non aver riportato condanne p	penali (in caso contrario	precisare di quali cond	danne si tratti);
- di essere in possesso del titolo d	li dottore di ricerca in		
conseguito in data			
	·		
- di essere in possesso del diplo	oma di laurea in		conseguito in
data	presso l'Università di	i	
- di essere in possesso dei segue	enti titoli valutabili:		

Presenta n lavori, di c	cui:
n a stampa, di cui in colla	aborazione n;
n dattiloscritti, di cui in co	llaborazione n
Allega, inoltre, la seguente docu	
	·
Desidera che le comunicazioni i	riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indiriz
ria)	
na)	
città)	
C.A.P.)	_
el	_
-mail	
lata.	
oata	
	Firma
	(firma per esteso e leggibile)
	(ilitila per esteso e reggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

nato/a a	prov	ii
esidente in	via	nn.
consapevole della responsab 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)		caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (ar
	DICHIAR	A
- di essere in possesso del	seguente titolo di studio	
conseguito il	presso	
_		
- di aver sostenuto i seguen	ıti esami di profitto:	
_		con votazione
	il	con votazione
	il	con votazione
•	e di aver frequentato	
specializzazione post-lauro	ea	
conseguito il	presso	
con votazione		
	e con strumenti informatici, esclusiv	i all'art.10 della legge 675/96, che i dati persona vamente nell'ambito del procedimento per il qual
luogo e data		
		II dichiarante
		(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

nato/a a	prov.		il
	via		
consapevole della 76 D.P.R. 28.12.2	a responsabilità penale in cui può i 2000 n. 445)	ncorrere in caso di falsità	in atti e dichiarazioni mendaci (art
	DIC	CHIARA	
dichiarazione sos	te esemplificativo si riportano alcur stitutiva di atto di notorietà: el certificato di laurea allegato alla	·	
-	el seguente titolo o documento o pul	bblicazione	
composta di r	ı fogli è conform	ne all'originale.	
raccolti saranno t	essere informato, ai sensi e per gli rattati, anche con strumenti informa razione viene resa.		
lu	ogo e data		
			II dichiarante ⁽¹⁾
			(firma per esteso e leggibile)

(1)Il dichiarante deve inviare la dichiarazione unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.